



OGGETTO: Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per la costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell'Unione di Comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2015. Deliberazione/CR 24 del 10.03.2015. Art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con questo provvedimento la Giunta Regionale, recependo il parere espresso dalla prima Commissione consiliare, approva definitivamente i criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore delle Unioni di Comuni, delle Unioni montane e delle Convenzioni tra Comuni per l'esercizio associato di funzioni fondamentali.

---

Il relatore riferisce quanto segue.

A partire dal DL 78/2010 gli interventi normativi in materia di associazionismo intercomunale hanno affrontato il tema dell'inadeguatezza dimensionale e organizzativa propria dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, ossia quelli fino a 5.000 abitanti e fino a 3.000 abitanti per quelli appartenenti o appartenuti alle Comunità montane, introducendo l'obbligo dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali, tramite Unioni di Comuni e Convenzioni. Con la L.R. n. 18 del 27 aprile 2012, "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", la Regione intende promuovere e incentivare la costituzione di gestioni associate tra i comuni, in particolare con lo sviluppo delle Unioni di comuni. La definizione della dimensione territoriale adeguata richiede l'impegno di tutti i comuni veneti, anche non obbligati, per un riordino complessivo della governance territoriale. Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale suindicata compete alla Giunta Regionale stabilire i criteri di accesso e di riparto degli incentivi per la promozione dell'associazionismo intercomunale

L'impegno della Regione è rivolto prioritariamente al sostegno dei Comuni interessati al rispetto delle dell'obbligo di esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali di cui all'art. 19 c.1 del D.L. 95/2012. Oltre alle nuove forme associative si considera altresì importante incentivare le Unioni di Comuni già costituite alla data del 31.12.2014, che attueranno riorganizzazioni a seguito dell'ampliamento della gamma delle funzioni fondamentali esercitate e/o a seguito dell'adesione di nuovi Comuni all'esercizio associato.

La politica regionale di incentivazione in materia di esercizio associato di funzioni fondamentali, in attuazione della L.R. n. 18/2012, sostiene i processi di incentivazione delle forme associative attraverso contributi destinati all'avvio e allo sviluppo delle forme associative, nel rispetto dei principi contenuti nel Piano di riordino territoriale approvato con DGR n. 1417 del 6 agosto 2013.

A tal fine, si propone di destinare, quale contributo una tantum a sostegno dell'avvio delle nuove forme associative o all'ampliamento di una forma associativa già costituita, le disponibilità finanziarie a carico del cap. 101742 del Bilancio dell'esercizio in corso.

L'attuale sistema di incentivazione tiene conto di un quadro normativo e istituzionale che rispetto gli anni precedenti ha subito profonde modifiche.

Com'è noto l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali costringe gli enti locali interessati, ad affrontare una serie di questioni tecnico-operative imposte dalla riorganizzazione funzionale e legate alle peculiarità territoriali, istituzionali o a rigidità collaborative con le amministrazioni confinanti.

Inoltre il riordino territoriale previsto nei territori montani sta completando la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni Montane e in alcuni casi, con l'accorpamento di precedenti forme associative insistenti nello stesso ambito territoriale.

Con Deliberazione/CR n. 24 del 10 marzo 2015 è stato chiesto il parere alla prima Commissione consiliare, la quale, esaminata la proposta della Giunta nella seduta del 21 aprile 2015 ha espresso, parere favorevole, con le seguenti modifiche, recepite con la presente deliberazione:



- adeguare il presente provvedimento alle modifiche inserite dalla legge di stabilità regionale 2015 alla L.R. n. 18/2012;
- modificare il requisito s'accesso previsto per le Unioni di Comuni, quale l'esercizio effettivo di due funzioni fondamentali anzichè tre, secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza Regione Autonomie locali nel parere n. 4 del 17 marzo 2015.

Si evidenzia, inoltre che la L.R. n. 7 del 27/04/2015, legge di stabilità regionale per il 2015, non ha stanziato risorse a carico del cap. 101745 del Bilancio dell'esercizio in corso, destinate alle forme associative a sostegno delle spese di investimento per l'esercizio delle funzioni fondamentali e a favore dei Comuni istituiti a seguito di procedimento di fusione. Pertanto, alla luce delle disponibilità di Bilancio 2015, con il presente provvedimento la Giunta regionale propone di approvare i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di parte corrente per la costituzione e l'ampliamento delle forme associative per la gestione delle funzioni fondamentali.

Nella fase attuale è necessario accompagnare gli enti locali nel processo associativo adottando delle soluzioni che tengano conto delle criticità rappresentate dalle amministrazioni locali sulle difficoltà di adempimento all'obbligo associativo. La valutazione delle criticità rappresentate dai Comuni porta a proporre una maggiore gradualità per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di accesso agli incentivi, con particolare riferimento ai seguenti criteri:

- 1) al raggiungimento da parte delle forme associative del livello dimensionale di adeguatezza funzionale basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all'art. 8, c. 3, della L.R. 18/2012, che costituisce comunque un criterio di premialità contributivo come specificato al successivo punto 3;
- 2) al numero delle funzioni fondamentali da esercitare in forma associata dal 2014 e previste al punto 4.1 del Piano di Riordino Territoriale, per le Unioni di comuni nel numero di almeno quattro funzioni, stabilendo per il 2015, quale criterio minimo di accesso l'esercizio di due funzioni fondamentali con esclusione di quelle indicate al successivo punto 1.

Premesso quanto sopra, per l'anno 2015 si ritiene necessario pertanto stabilire criteri e modalità operative per l'assegnazione dei contributi "una tantum".

#### 1. Soggetti destinatari del contributo.

Sono destinatari del contributo regionale una tantum le seguenti forme associative:

a) Le Unioni di Comuni, previste all'art.32 del D.L.vo 267/2000, la cui costituzione sia stata deliberata dai Consigli Comunali dei Comuni non ubicati nell'area omogenea montana o pedemontana nel pe-riodo compreso tra il 29.10.2014 e il 9.09.2015, per una durata non inferiore a dieci anni, per l'esercizio associato di almeno due funzioni fondamentali fra quelle individuate all'articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) e precisamente:

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale." (esclusa dall'obbligo di gestione associata)
- l bis) servizi in materia statistica.

Il conferimento di funzioni fondamentali deve essere effettuato da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa, senza limiti temporali di durata e non devono residuare attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni. Tali funzioni devono essere attivate entro la data del 09.09.2015.

Lo statuto in coerenza con quanto previsto all'art. 1 c.106 della L.56 /2014, prevede il rispetto delle soglie demografiche minime stabilite all'art. 3 della L.R. n. 18/2012 ed è assicurata la coerenza con gli ambiti territoriali previsti dalla Regione. Lo statuto stabilisce i criteri per l'attribuzione, da parte dei Comuni, delle risorse finanziarie, strumentali e umane per il funzionamento e lo svolgimento del-



le funzioni e attività dell'Unione. Inoltre dovrà disciplinare il recesso dall'Unione o dal vincolo associativo per una determinata funzione da parte dei Comuni stabilire modalità in caso di scioglimento della forma associativa.

b) Unioni di Comuni, previste all'art.32 del D.L.vo 267/2000, costituite in data anteriore al 29.10.2014 che esercitano almeno due funzioni fondamentali per le quali nel periodo 29.10.2014 e il 9.09.2015 si siano verificate le seguenti fattispecie di ampliamento:  
- attivazione di nuove funzioni fondamentali, senza limiti temporali di durata ,con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell'art. 19 c. 1 del DL95/2012, da parte di tutti i Comuni associati;  
- adesione di nuovi Comuni .

Non saranno finanziate le Unioni ex art. 32 TUEL che si trovano nelle seguenti condizioni:  
-hanno avviato le procedure di liquidazione a seguito di delibera di scioglimento approvata dai Comuni associati;  
- sono costituite da Comuni appartenenti all'area omogenea montana e parzialmente montana ai sensi della L.R. 40/2012.

c) Convenzioni previste all'art.30 del D.L.vo 267/2000, stipulate esclusivamente fra Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali. Le convenzioni devono essere approvate con appositi atti deliberativi adottati da tutti gli enti partecipanti alla forma associativa nel periodo compreso tra il 29.10.2014 e il 9.09.2015 per una durata non inferiore a cinque anni, per l'esercizio associato di almeno una funzione fondamentale, di cui all'art. 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis ) e attivata entro il 9.09.2015. Non saranno ammesse a contributo convenzioni quadro plurifunzionali.

d) Unioni montane di cui alla L.R. n. 40/2012 alle quali, nel periodo compreso tra il 29.10.2014 e il 9.09.2015, siano state conferite dai comuni appartenenti alle stesse, nuove funzioni fondamentali fra quelle individuate all'articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) per un periodo non inferiore a 5 anni, nel rispetto del limite demografico minimo associativo dei 5.000 abitanti con riferimento alla popolazione dei Comuni che effettivamente hanno conferito la gestione associata della funzione fondamentale all'Unione montana. Tale limite può essere derogato purchè le funzioni siano esercitate per conto di almeno cinque comuni

## 2. Requisiti per l'accesso ai contributi

La politica regionale di incentivazione in materia di esercizio associato di funzioni fondamentali, in attuazione della L.R. n. 18/2012, sostiene i processi di incentivazione delle forme associative attraverso contributi destinati all'avvio e allo sviluppo delle forme associative, nel rispetto dei principi contenuti nel Piano di riordino territoriale approvato con DGR n. 1417 del 6 agosto 2013. ai fini dei requisiti per l'accesso alle incentivazioni si propone di considerare ammissibili al contributo le forme associative, con le caratteristiche specificate al precedente punto, che gestiscono funzioni fondamentali, in possesso dei requisiti di accesso di seguito elencati

2.1 la dimensione associativa raggiunge i limiti demografici minimi previsti all'art. 3 c. 1 della LR n. 18/2012 di 5.000 abitanti (dati Censimento 2011) Tale limite è derogabile:

- fino a 4.500 abitanti nel caso di Unioni di Comuni esistenti, a causa di modificazioni territoriali o per recessi di uno o più comuni dall'Unione;
- nel caso di comuni appartenenti all'area montana e parzialmente montana purchè le funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni.

2.2 l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 19 c. 1 del D.L. n. 95/2012 riguarda:

- almeno 2 funzioni fondamentali per le Unioni di comuni di cui all'art. 4 della LR 18/2012
- almeno 1 funzione fondamentale per le convenzioni
- almeno 1 funzione fondamentale per le Unioni montane di cui alla L.R. 40/2012.



2.3 il conferimento della funzione fondamentale alla forma associativa deve rispettare il principio di integralità. Tale principio attribuisce alla forma associativa la gestione autonoma ed esclusiva della funzione fondamentale nella sua interezza, dal momento che una ipotetica duplicità funzionale causerebbe la sovrapposizione di una competenza istituzionale, producendo una gestione non economica e l'inosservanza del criterio che pretende l'unificazione obbligatoria delle funzioni in capo ad un solo soggetto (art. 14 c. 29 del DL78/2010 "la medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa"). Pertanto i Comuni che assolvono l'obbligo associativo con l'esercizio della funzione nella forma della Convenzione o del Consorzio di funzioni di cui all'art. 6 della L.R. 18/2012, nel caso di adesione del Comune ad una Unione di Comuni, nel rispetto del principio di integralità sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la stessa funzione non potrà essere conferita all'Unione se già esercitata in forma associata.(cfr. Corte dei conti, sez. Puglia, parere n. 36/2013).

Ai fini dell'individuazione del contenuto concreto delle funzioni fondamentali, si evidenzia che il Ministero dell'Interno con nota 8687 del 4 giugno 2014, in esito ad una formale richiesta di chiarimenti presentata dalla Regione del Veneto per il tramite della Prefettura di Venezia, ha precisato che oltre al criterio dell'interpretazione letterale si possa tener conto, quale ausilio interpretativo, della classificazione delle spese (Missioni e Programmi) prevista dalla normativa sul bilancio armonizzato (All. 7 del DPCM 28/12/11 in attuazione del Dlgs n. 118/2011).

### 3. Destinazione del contributo.

Il contributo una tantum è destinato a finanziare la fase di avvio della gestione associata di funzioni fondamentali e viene erogato sulla base delle seguenti indicazioni:

a	Costituzione di nuove Unioni di Comuni	€ 50.000,00 per il primo impianto € 15.000,00 per ogni Comune associato obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali.
b	Unioni di Comuni costituite prima del 29.10.2014 alle quali, nel periodo 29.10.2014 - 9.09.2015, aderiscono nuovi Comuni	€ 25.000,00 per ogni nuovo Comune associato obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali € 15.000,00 per ogni nuovo Comune associato non obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali
c	Unioni di Comuni costituite prima del 29.10.2014 che attivano nel periodo 29.10.2014 - 9.09.2015, nuove funzioni fondamentali, già previste in Statuto o previa modifica dello stesso se non previste	€ 15.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale attivata
d	Nuove Convenzioni che coinvolgono Comuni obbligati "isolati", per l'esercizio di funzione fondamentale(stipulate nel periodo 29.10.2014 - 9.09.2015)	€ 15.000,00 per ogni Comune partecipante alla forma associativa
e	Nuove Convenzioni tra Comuni per l'esercizio di funzione fondamentale (stipulata nel periodo 29.10.2014 - 9.09.2015)	€ 10.000,00
f	Unioni Montane di cui alla LR 40/2012 per i conferimenti, nel periodo 29.10.2014 - 9.09.2015, di nuove funzioni fondamentali da parte dei Comuni ad essa appartenenti)	€ 15.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale attivata

### 4. Criteri di priorità.

L'art. 8 della LR 18/2012 ha previsto la possibilità di stabilire soluzioni idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo associativo per i comuni confinanti con altri non obbligati e non disponibili a svolgere in forma associata le funzioni fondamentali. Si ritiene importante accompagnare questi Comuni nel



percorso associativo che presenta particolari difficoltà, oggettivamente documentate, favorendo l'accesso alle incentivazioni per le nuove gestioni associate costituite da comuni "isolati" considerandole prioritarie anche se non rispettano il requisito della contiguità territoriale.

Premesso quanto sopra, per quanto riguarda Unioni di Comuni (art. 32 TUEL) e Convenzioni tra comuni di nuova istituzione fermo restando l'ordine di priorità di seguito specificato, ai fini dell'assegnazione dei contributi sono considerate prioritarie le nuove forme associative costituite da Comuni che rispettano il requisito della contiguità territoriale.

Per l'ammissione al contributo le richieste verranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità:

a). Unioni di Comuni di nuova istituzione per l'esercizio associato di funzioni fondamentali, con priorità per l'Unione a cui partecipano Comuni obbligati che esercita il maggior numero di funzioni fondamentali

b). Unioni già costituite alle quali aderiscano nuovi Comuni

c). Unioni già costituite che attivano la gestione di nuove funzioni fondamentali

d). Unioni montane che gestiscono nuove funzioni fondamentali conferite dal maggior numero di Comuni ad esse appartenenti

e). Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano Comuni obbligati "isolati"

f). Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano il maggior numero di Comuni obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali e in caso di parità nel numero di obbligati, la gestione associata che presenta maggiore dimensione demografica.

A parità di condizioni e nel rispetto dell'ordine di priorità suindicato, sarà data preferenza alle forme associative costituite da Comuni che non hanno beneficiato di contributi allo stesso titolo, nell'ultimo biennio.

Per le convenzioni stipulate tra gli stessi Comuni è consentita la presentazione della richiesta di contributo per una sola convenzione.

Non sono ammesse a contributo le convenzioni stipulate fra Comuni appartenenti alla stessa Unione di Comuni (art. 32 TUEL).

## 5. Presentazione delle domande.

La richiesta di contributo, formalizzata dal legale rappresentante dell'ente capofila/delegato o dal presidente dell'Unione di Comuni/Montana, è inoltrata alla Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi ed è trasmessa, unitamente agli allegati, per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it) entro il termine dell'11.09.2015, a pena di inammissibilità. Copia della sola domanda di contributo, senza documentazione allegata, va trasmessa all'indirizzo di posta elettronica: [entilocali@regione.veneto.it](mailto:entilocali@regione.veneto.it).

La richiesta di contributo redatta in carta libera, dovrà indicare gli estremi della forma associativa e gli enti partecipanti alla stessa. Ad essa dovranno obbligatoriamente essere allegati:

Per le Unioni:

a) nel caso di nuova istituzione, le deliberazioni consiliari dei Comuni con le quali sono stati approvati l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione e copia autentica di quest'ultimi e attestazione a firma del presidente dell'Unione che lo statuto trasmesso è in vigore.

b) le delibere dei Comuni di trasferimento delle funzioni fondamentali e la deliberazione di accettazione e attivazione da parte dell'Unione; le deliberazioni consiliari dei Comuni di modifica dello statuto (in caso di adesione di nuovo Comune o di ampliamento di funzioni non previste nello statuto).

La deliberazione di consiglio comunale di trasferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente il trasferimento integrale della funzione fondamentale, nonché definire i termini e le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane per lo svolgimento della funzione trasferita all'Unione.



- c) relazione esplicativa sulle funzioni fondamentali da attivare e le modalità di attivazione rispetto a quanto previsto dallo statuto, sui risultati attesi in termini di sviluppo e miglioramento della funzione
- d) attestazione a firma del Presidente dell'Unione che la funzione fondamentale è stata integralmente conferita da parte di tutti i comuni aderenti alla forma associativa e non residuano attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni.
- e) attestazione a firma del Presidente dell'Unione che l'ente e i comuni associati non hanno adottato delibere per avviare le procedure di scioglimento.

Per le Unioni montane:

- a) copia conforme degli atti di costituzione dell'Unione montana e di subentro alla Comunità montana nell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali (qualora i medesimi statuti siano già stati trasmessi alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi unitamente alla dichiarazione che non hanno subito variazioni) e attestazione a firma del presidente dell'Unione che lo statuto trasmesso è in vigore.
- b) deliberazioni consiliari dei Comuni di conferimento all'Unione Montana, per un periodo non inferiore a cinque anni, della funzione fondamentale da gestire in forma associata, con indicazione delle relative modalità organizzative, e relative deliberazioni di accettazione da parte del competente organo dell'Unione Montana dalla quale risultino con chiarezza i servizi svolti per conto del Comune delegante. La deliberazione di consiglio comunale di conferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente il conferimento integrale della funzione fondamentale. A tal fine, è richiesta un'attestazione, rilasciata dai sindaci dei Comuni, comprovante lo svolgimento in forma associata dell'intera funzione da parte dell'Unione montana.
- c) copia conforme della convenzione sottoscritta tra i Comuni e l'Unione Montana per l'esercizio associato della funzione fondamentale dalla quale risultino con chiarezza le modalità organizzative e la regolazione dei rapporti finanziari, inclusa la disciplina dello scioglimento anticipato del rapporto associativo.

Per le Convenzioni:

- a) deliberazioni dell'organo competente di ciascun comune costituente la forma associativa, con le quali viene approvata, per un periodo non inferiore a cinque anni, la forma associata, per l'esercizio di funzioni fondamentali, con indicazione dell'ente capofila/delegato, delle relative modalità organizzative, con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti partecipanti all'accordo, ai reciproci obblighi e garanzie e di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 18/2012. La deliberazione di consiglio comunale di conferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente l'esercizio integrale della funzione fondamentale. Tali deliberazioni dovranno avere contenuti concreti ed immediatamente attuabili, senza riserve o rinvii e non condizionate all'erogazione del beneficio regionale, né riconsiderazioni o previsioni di modifiche essenziali delle volontà iniziali espresse in forma generica e da cui risulti evidente l'attivazione della gestione associata non oltre il 09.09.2015;
- b) copia autentica della convenzione e sottoscritta dagli Enti partecipanti alla forma associativa;
- c) relazione esplicativa sulle modalità di attivazione della funzione fondamentale conferita in gestione associata e sui risultati attesi, a firma del responsabile del servizio interessato;
- d) attestazione a firma del rappresentante legale dell'ente capofila/delegato che la funzione fondamentale è stata integralmente conferita da parte di tutti i comuni aderenti alla forma associativa e non residuano attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni.

Tutti gli atti deliberativi indicati al punto 5 del presente provvedimento devono essere assunti dai competenti organi di tutti gli enti associati, nel periodo 29.10.2014 e il 9.09.2015.



## 6. Assegnazione e liquidazione dei contributi.

L'assegnazione del contributo sarà disposta con successivo decreto del direttore della struttura regionale competente nella misura calcolata sulla base dei criteri sopra riportati. I contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle risorse disponibili, con le priorità previste al precedente punto 4, seguendo l'ordine di presentazione delle domande. Nel caso in cui lo stanziamento regionale residuo non fosse in grado di soddisfare integralmente una richiesta, il contributo verrà assegnato nella misura pari alla disponibilità residua.

Il contributo una tantum sarà liquidato con l'adozione del decreto del Direttore della Sezione Enti Locali Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi di individuazione delle forme associative beneficiarie del contributo regionale.

Le eventuali modifiche sui dati istituzionali o di ogni altro aspetto organizzativo afferente alla forma associativa devono essere inoltre comunicate alla Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Nel caso di scioglimento della forma associativa, o nel caso di recesso da parte di un Ente associato, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di anni cinque dall'assegnazione, dovrà essere restituita alla Regione una quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante all'intero periodo di cinque anni e al numero di abitanti dell'ente uscente. Il mancato rispetto di tale condizione sarà valutato quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

VISTO il D.L. n. 78/2010.

VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012.

VISTI gli artt. 30 e 32 del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i.

VISTA la LR n. 7 del 27/04/2015.

VISTA la LR n. 40 del 28/09/2012 e s.m.i.

VISTO l'art. 19 c.1 del D.L. n. 95/2012.

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 17 marzo 2015.

VISTA la propria deliberazione/CR n. 24 del 10.03.2015.

VISTO il parere favorevole con modifiche espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 21 aprile 2015.

### DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati per l'assegnazione dei contributi a Unioni di Comuni, convenzioni tra Comuni e tra Unione montana e Comuni di appartenenza, per la costituzione e l'ampliamento delle forme associative per la gestione delle funzioni fondamentali, per l'esercizio 2015;
2. di determinare in € 1.130.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore regionale delle Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del bilancio 2015 "Azioni regionali a favore delle forme di



- esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni” (art.10 c. 1 lett. a L.R. n. 18/2012);
3. di incaricare la Sezione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il provvedimento del Direttore di cui al precedente punto 3, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

